



richieste debbono attribuirsi all'ordinaria manutenzione, e come tali per contratto e per legge a carico dell'affittuaria, e quali invece debbono essere considerate di straordinaria manutenzione e pertanto a carico dell'Istituto. Il tecnico avrebbe dovuto inoltre indicare la natura degli inconvenienti lamentati secondo il criterio della ordinaria e straordinaria manutenzione, della venustà e del caso fortuito. Seguiti quindi gli accertamenti in parola, il Servizio Legale ha suggerito di comunicare alla S.A.R.F., a mezzo di lettera raccomandata R.R., l'elenco delle opere che l'Istituto intende eseguire a sue spese, chiarendo però che, per le altre opere, a termine di contratto e di legge, deve essere escluso ogni intervento dell'Istituto stesso e ciò allo scopo di mettere un punto fermo alla questione.

A seguito di tale parere il Servizio Amministrazione Immobiliare ha inviato sul posto l'Ing. Bernardini il quale in una sua relazione ha indicato le opere che dovrebbero far carico all'Istituto e la Commissione Consultiva Immobiliare, alla quale è stata sottoposta l'intera pratica, nella seduta del 29 gennaio 1958 n. 2847, ha espresso parere favorevole per l'esecuzione dei lavori ap-